



Procedimento disciplinare: il sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione

In tema di procedimento disciplinare, il sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione dall'art. 36, co. 6, L. n. 247/12 è tale da ricomprendere, oltre all'incompetenza, anche l'eccesso di potere e la violazione di legge, rispetto ai quali vizi può ben assumere rilevanza il difetto di motivazione o la sua manifesta illogicità; ciò tuttavia deve essere consentito soltanto nei limiti in cui si voglia far emergere (quanto all'eccesso di potere) uno sviamento della decisione rispetto alla funzione demandata al C.N.F. o (quanto alla violazione di legge) una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 360, co. n. 5, c.p.c., anomalia che pertanto si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione).

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione priva dei riferimenti normativi asseritamente violati

Anche in tema di procedimento disciplinare, l'art. 366, co. 1 n. 4, c.p.c. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. di indicare, a pena d'inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione prolissa, generica e confusa

Anche in tema di procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 366, co. 1 n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l'atto così predisposto in contrasto con l'obiettivo

del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021](#)

PRATICANTE AVVOCATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 CDF

Il Praticante Avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, i quali sono posti a salvaguardia dell'ordinamento generale dello Stato, dell'affidamento della collettività e dell'immagine della classe forense.

(In applicazione del principio di cui in massima, all'incolpato, condannato in sede penale alla pena di anni 7 di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla violazione delle norme in materia ambientale, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di due anni)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Napolitano), decisione n. 23 del 31 marzo 2021
